

STATUTO

GIRAMONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LATINA LT VIA GARDENIA 38

Numero REA: LT - 323612

Codice fiscale: 03283810590

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-05-2024 - Statuto completo	2
--	---

	te da ciascuno possedute.	
	Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, del qua-	
	le, unitamente all'allegato "A", ho dato lettura alle costi-	
	tuite, che, interpellate, lo approvano trovandolo conforme	
	alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono a norma	
	di legge, unitamente all'allegato "A", alle ore sedici e ven-	
	ti minuti. Consta, il presente atto, di due fogli per faccia-	
	te quattro intere e sin qui della presente. scritto a macchi-	
	na da persona di mia fiducia, sotto la mia personale direzio-	
	ne e da me Notaio completato a mano.	
	Sottoscrizione:	
	Manuela Martellucci	
	Di Meo Martina	
	Martellucci Anna Maria	
	Giuseppe Coppola (vi è l'impronta del sigillo).	
	SEGUE L'ALLEGATO "A"	
	ALLEGATO "A" AL N. 51.887 DI RACCOLTA	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	<u>DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA</u>	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione).	
	1.1 E' costituita la società cooperativa sociale denominata	
	"GIRAMONDO Società Cooperativa Sociale";.	
	1.2 La società ha sede nel Comune di Latina (LT), all'indi-	
	rizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso	
	5	

	il registro delle Imprese a sensi dell'articolo 111-ter del-	
	le disposizioni di attuazione del codice civile.	
	1.3 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sop-	
	primere ovunque unità locali operative (ad esempio succursa-	
	li, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresen-	
	tanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del	
	Comune sopra indicato sub 1.2; spetta invece ai soci decide-	
	re l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie,	
	nonchè il trasferimento della sede in Comune diverso da quel-	
	lo sopra indicato sub 1.2.	
	Art. 2 (Durata).	
	2.1 La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e può	
	essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordina-	
	ria.	
	TITOLO II	
	<u>SCOPO - OGGETTO</u>	
	Art. 3 (Scopo mutualistico).	
	3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della	
	mutualità senza fini di speculazione privata.	
	3.2 Lo scopo principale che la Cooperativa intende persegui-	
	re è quello dell'interesse generale della comunità alla pro-	
	mozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attra-	
	verso la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali	
	ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge	
	n. 381/91.	
	6	

	3.3 La Cooperativa, inoltre, ha lo scopo di procurare ai so-	
	ci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al	
	miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, pro-	
	fessionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'im-	
	presa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i	
	soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto asso-	
	ciativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.	
	3.4 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rap-	
	porti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabili-	
	ti da apposito regolamento interno predisposto dagli ammini-	
	stratori, nel rispetto del principio di parità di trattamen-	
	to di cui all'art. 2516 C.C., ed approvato dall'Assemblea	
	dei soci.	
	3.5 La Cooperativa può operare anche con terzi e partecipare	
	a gare d'appalto, siano esse indette da Enti Pubblici che	
	privati, ovvero partecipare e stipulare qualsiasi contratto	
	che rientri nella categoria degli appalti; assumere lavori	
	in concessione, in convenzione, partecipare a trattative li-	
	citazioni e/o ogni altra forma consentita dalla legge, sia	
	con Enti Pubblici sia privati, utili alla realizzazione de-	
	gli scopi suddetti.	
	3.6 La cooperativa intende collaborare con tutte le realtà	
	sociali presenti sul territorio.	
	Art. 4 (Oggetto sociale) .	
	4.1 Considerata l'attività mutualistica della Società, così	

	come definita all'articolo precedente, nonchè i requisiti e	
	gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Coope-	
	rativa ha come oggetto la realizzazione, sia in conto pro-	
	prio che attraverso apposite convenzioni o contratti di qual-	
	siasi natura, nei termini di legge, con Enti Pubblici, Para-	
	pubblici, Morali, Religiosi e privati in genere, di qualsia-	
	si opera o servizio di rilevanza sociale, sanitaria e di uti-	
	lità generale.	
	In particolare la società ha per oggetto:	
	- la gestione, integrale o parziale, di: comunità alloggio,	
	comunità per minori, per mamme con bambino, e mamme con disa-	
	gio psico-sociale;	
	- l'erogazione di tutti i servizi necessari e connessi al	
	funzionamento ed alla fruizione dei servizi di cui sopra qua-	
	li, a titolo esemplificativo: servizi alberghieri; di cucina	
	e di ristorazione svolti presso le strutture; servizi di ca-	
	tering e consegna pasti; servizi di pulizie generali e spe-	
	ciali, di lavanderia, stireria e guardaroba; servizi di manu-	
	tenzione immobili, di impianti e del verde; servizi di vigi-	
	lanza, di portierato, di guardiania e di centralino;	
	- il trasporto di utenti ed attrezzature;	
	- telesoccorso e di teleassistenza.	
	4.2 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari od utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo svilup-	
	8	

	po tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenzia-	
	mento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo od all'ammodernamento	
	aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ed e-	
	ventuali norme modificative ed integrative.	
	4.3 La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizza-	
	ti al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri	
	ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le moda-	
	lità di svolgimento di tale attività sono definite con appo-	
	sito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	4.4 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pari-	
	tetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	TITOLO III	
	<u>SOCI COOPERATORI</u>	
	Art. 5 (Soci cooperatori ordinari).	
	5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferio-	
	re al minimo stabilito dalla legge.	
	5.2 Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la	
	capacità di agire e che abbiano maturato una capacità profes-	
	sionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o	
	che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini	
	sociali con la propria attività lavorativa o professionale.	
	5.3 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo	
	dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione	
	del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve	
	9	

	essere coerente con la capacità della cooperativa di soddi-	
	sfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strate-	
	gie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	5.4 In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come	
	soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi,	
	in numero strettamente necessario al buon funzionamento del-	
	l'impresa sociale.	
	5.5 Se il numero dei soci raggiunge il limite di cui al-	
	l'art. 2522, comma 1, possono altresì essere ammessi a soci	
	cooperatori, anche ai sensi dell'art. 10 L. n. 381/91, anche	
	le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti	
	sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività	
	delle cooperative sociali ovvero i cui interessi siano coe-	
	renti con l'oggetto di attività della cooperativa.	
	5.6 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano	
	in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a so-	
	cietà che, secondo la valutazione dell'Organo amministrati-	
	vo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concor-	
	renza con la Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci cooperatori).	
	6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previ-	
	sti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (an-	
	che sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una cate-	
	goria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	10	

	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	6.2 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo am-	
	ministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi socia-	
	li ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lun-	
	go periodo della cooperativa.	
	6.3 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo am-	
	ministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmen-	
	te, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in	
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della coo-	
	perativa.	
	6.4 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo sta-	
	bilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-	
	setto produttivo della cooperativa;	
	3. il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrive-	
	re al momento dell'ammissione come disciplinato al successi-	
	vo art. 8.4.	
	6.5 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previ-	
	sto dall'articolo 28, anche in misura inferiore ai soci ordi-	
	11	

	nari, in relazione ai costi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'impresa cooperativa.	
	6.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto	
	di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione	
	del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	6.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria spe-	
	ciale non possono in ogni caso superare un terzo dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati	
	in Assemblea.	
	6.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del	
	codice civile.	
	6.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventua-	
	le risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre me-	
	si. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto so-	
	ciale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddet-	
	to termine.	
	6.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenen-	
	te alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal-	
	l'art. 14.1 del presente statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei	
	doveri inerenti la formazione;	
	12	

	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'i-	
	nopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e fi-	
	nanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza	
	dei doveri di leale collaborazione con la compagine societa-	
	ria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima del termine fissato al momento del-	
	la sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci	
	ordinari.	
	6.11 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente	
	alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima del-	
	la scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Orga-	
	no amministrativo che deve verificare la sussistenza dei re-	
	quisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto. La deli-	
	berazione di ammissione deve essere comunicata all'interessa-	
	to e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei so-	
	ci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo	
	deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notifi-	
	care all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione).	
	7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	
	re, se trattasi di persona fisica:	
	13	

	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.	
	7.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	

	7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al-	
	l'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	7.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) gior-	
	ni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di am-	
	missione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca-	
	denza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del dinie-	
	go, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamen-	
	te convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	7.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	Art. 8 (Conferimenti e quote dei soci cooperatori).	
	8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad og-	
	getto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati	
	da quote del valore nominale di euro 25,00 (venticinque vir-	
	gola zero zero centesimi).	
	8.2 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può	
	essere superiore ai limiti di legge.	
	8.3 I conferimenti dei soci appartenenti alla categoria spe-	
	ciale, disciplinati al precedente articolo 6 possono avere	
	15	

	ad oggetto solo denaro. L'organo amministrativo, come previ-	
	sto all'art. 6.4 determinerà il numero minimo delle quote	
	che il socio speciale dovrà sottoscrivere al momento dell'am-	
	missione che non potrà in ogni caso essere inferiore ad euro	
	200,00 (duecento virgola zero zero centesimi).	
	8.4 Ogni socio cooperatore dovrà inoltre versare la tassa di	
	ammissione e il sovrapprezzo della quota, se deliberato dagli	
	organi sociali, così come previsto al successivo art. 10.1.	
	I soci appartenenti alla speciale categoria, prevista dal-	
	l'art. 6, possono essere esonerati dall'organo amministrati-	
	vo ad effettuare detti versamenti.	
	Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione).	
	9.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vinco-	
	li volontari.	
	9.2 La cessione delle quote dei soci cooperatori è in ogni	
	caso vietata. In tal caso il socio può recedere dalla so-	
	cietà con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Art. 10 (Obblighi del socio).	
	10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge	
	e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spe-	
	se di istruttoria della domanda di ammissione;	
	16	

	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali.	
	10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio	
	dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione	
	del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lette-	
	ra raccomandata alla Cooperativa.	
	10.3 I soci cooperatori, ferme restando le limitazioni di	
	cui all'art. 6, inoltre:	
	a. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	b. partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché al-	
	la realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c. contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a	
	partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione;	
	d. mettono a disposizione le loro capacità professionali an-	
	che in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;	
	e. contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a secon-	
	17	

	da della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro	
	ro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di	
	lavoro, nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro di-	
	sponibili per la cooperativa stessa.	
	10.4 E' fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire contem-	
	poraneamente ad altre imprese, specialmente in quelle che	
	perseguono identici scopi sociali ed esplichino una attività	
	concorrente, nonchè di prestare lavoro a favore di terzi e-	
	sercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto,	
	l'organo amministrativo, in considerazione delle caratteri-	
	stiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato,	
	può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni la-	
	vorative a favore di terzi, nonchè in qualità di socio, pres-	
	so altre cooperative.	
	Art. 11 (Diritti dei soci).	
	11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno di-	
	ritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimen-	
	to degli affari sociali e di consultare, anche tramite pro-	
	fessionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti	
	relativi all'amministrazione.	
	11.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla	
	consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi al-	
	l'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo am-	
	ministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della	
	consultazione entro 30 giorni dal ricevimento della richie-	
	18	

	sta, comunicandola tempestivamente al richiedente.	
	11.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomanda-	
	ta con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.	
	11.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavo-	
	ro della società, con modalità e durata tali da non arrecare	
	pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.	
	11.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la manca-	
	ta esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle	
	obbligazioni contratte con la società.	
	Art. 12 (Perdita della qualità di socio).	
	12.1 La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	12.2. I soci receduti, decaduti o esclusi non potranno svol-	
	gere attività in concorrenza con quella della cooperativa,	
	per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di ces-	
	sazione del rapporto sociale.	
	Art. 13 (Recesso del socio).	
	13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere	
	il socio:	
	a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	19	

	c. il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di al-	
	tra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	13.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	lettera raccomandata alla società.	
	13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercita-	
	to, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la so-	
	cietà revoca la delibera che lo legittima ovvero se è delibe-	
	rato lo scioglimento della società.	
	13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro ses-	
	santa giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i	
	motivi che, a norma della legge e del presente statuto, le-	
	gittimino il recesso.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che en-	
	tro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può pro-	
	porre opposizione innanzi il tribunale.	
	13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimen-	
	to della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo am-	
	ministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decor-	
	rere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedi-	
	20	

	mento di accoglimento della domanda.	
	13.6 Il recesso non può essere parziale.	
	Art. 14 (Esclusione).	
	14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo ammini-	
	strativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,	
	le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli	
	organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo	
	di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni	
	per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte degli Amministratori con ter-	
	mine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valo-	
	re delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute	
	alla Società a qualsiasi titolo;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo am-	
	ministrativo;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subi-	
	sca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplina-	
	ri, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	f) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	21	

	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'articolo 10, senza la prevista autoriz-	
	zazione dell'organo amministrativo;	
	h) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai tratta-	
	menti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in	
	condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori	
	dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono partico-	
	lari esigenze interne, l'organo amministrativo può derogare	
	l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo	
	della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;	
	i) abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto	
	di lavoro con la cooperativa;	
	j) non adempia la propria prestazione mutualistica con dili-	
	genza, ovvero quando incorra in una delle cause di interrup-	
	zione del rapporto di lavoro previste nel regolamento inter-	
	no ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001 od eventual-	
	mente previste dal CCNL di riferimento;	
	k) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli	
	obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.	
	14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può pro-	
	porre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta gior-	
	ni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale	
	determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pen-	
	denti.	
	22	

	14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel li-	
	bro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 15 (Liquidazione).	
	15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed even-	
	tualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 27.4	
	lett.c) e 28, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo	
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verifi-	
	cato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della	
	Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice	
	civile.	
	15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approva-	
	zione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione	
	della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli del-	
	l'articolo 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente a-	
	gli interessi legali, può essere corrisposta in più rate en-	
	tro un termine massimo di cinque anni.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approva-	
	zione del bilancio stesso.	
	Art. 16 (Morte del socio).	
	16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del so-	

	cio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quo-	
	ta effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella	
	misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.	
	16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presen-	
	tare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale	
	di spettanza, atto notorio od altra idonea documentazione,	
	dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	16.3 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accer-	
	ta i requisiti con le modalità e le procedure disciplinate	
	nel presente statuto.	
	16.4 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare	
	un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La So-	
	cietà esprime il proprio apprezzamento con le modalità previ-	
	ste dall'art. 7.	
	16.5 In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del su-	
	bentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione	
	della quota.	
	Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati).	
	17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	24	

	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto opera-	
	tivo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1,	
	lettere b), c), d) e), g), j) e k), oltre al risarcimento	
	dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determi-	
	nata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della	
	partecipazione calcolata come sopra.	
	17.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della	
	prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-	
	mento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codi-	
	ce civile.	
	17.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione han-	
	no avuto effetto.	
	17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto asso-	
	ciativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio u-	
	25	

	scente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevu-	
	to. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsa-	
	bili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	<u>SOCI VOLONTARI</u>	
	Art. 18 (Requisiti).	
	18.1 Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/91, possono essere ammes-	
	si come soci volontari coloro che intendono prestare gratui-	
	tamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa	
	per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della	
	medesima.	
	18.2 Il loro numero non potrà superare la metà del numero	
	complessivo dei soci.	
	Art. 19 (Domanda di ammissione).	
	19.1 Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari	
	della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda conte-	
	nente:	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	
	- indicazione della propria attività di lavoro;	
	- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regola-	
	menti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate da-	
	gli organi sociali;	
	- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura	
	comunque non inferiore a € 50,00 né superiore al limite mas-	
	simo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;	
	26	

	- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a ti-	
	tolo gratuito, per la Cooperativa.	
	19.2 Sull'accettazione della domanda è competente a decidere	
	l'organo amministrativo, che provvede all'annotazione nel-	
	l'apposita sezione del libro dei soci.	
	19.3 In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve esse-	
	re coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare	
	gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'atti-	
	vità di lavoro da questi prestata.	
	Art. 20 (Obblighi).	
	20.1 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al preceden-	
	te art. 10; l'obbligo di prestare la propria attività di la-	
	voro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperati-	
	va ed agli impegni assunti verso la medesima, così come pre-	
	visto dal regolamento interno.	
	20.2 Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi mo-	
	mento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera racco-	
	mandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e	
	potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima	
	nei casi previsti dal precedente art. 14, compatibilmente	
	con la particolare natura del suo rapporto sociale.	
	20.3 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra	
	la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclu-	
	sione si verificano negli stessi termini previsti per i soci	
	cooperatori.	
	27	

	TITOLO V	
	<u>PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE</u>	
	Art. 21 (Elementi costitutivi).	
	21.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci volontari;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al-	
	l'art. 22.4 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci	
	deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	21.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la coope-	
	rativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel	
	limite delle quote sottoscritte.	
	21.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera	
	c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono esse-	
	re ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della co-	
	operativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 22 (Bilancio di esercizio).	
	22.1 L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di	
	28	

	ogni anno.	
	22.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministra-	
	tivo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	22.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla de-	
	cisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qua-	
	lora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richie-	
	dano particolari esigenze relative alla struttura ed all'og-	
	getto della Società, segnalate dagli Amministratori nella re-	
	lazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.	
	22.4 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera	
	sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (tren-	
	ta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito	
	dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutuali-	
	stici.	

	22.5 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli	
	utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per leg-	
	ge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a ri-	
	serve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	Art. 23 (Ristorni).	
	23.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilan-	
	cio di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze del-	
	l'attività mutualistica.	
	23.2 La decisione dei soci, in sede di approvazione del bi-	
	lancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà	
	essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	* erogazione diretta;	
	* aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	* emissione di quote di sovvenzione.	
	23.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà es-	
	sere effettuata considerando la quantità e qualità degli	
	scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il	
	socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	Decisioni dei soci. Competenze e modalità	
	Art. 24 (Decisioni dei soci).	
	24.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro compe-	
	tenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamen-	
	to della società, nonchè sugli argomenti che uno o più ammi-	
	30	

	nistratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo	
	dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro ap-	
	provazione.	
	24.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli uti-	
	li;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sinda-	
	ci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-	
	l'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci.	
	24.3 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere	
	a), b) e c) possono essere adottate mediante consultazione	
	scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nel-	
	le forme, rispettivamente, di cui all'articoli 25 e 26.	
	25.4 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d)	
	ed e), oppure le altre decisioni dei soci quando lo richiedo-	
	no uno o più amministratori o un numero di soci che rappre-	
	sentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci,	
	devono essere adottate mediante deliberazione assembleare,	
	nelle forme di cui al successivo art. 29.	
	Art. 25 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta).	

	25.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o	
	più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno	
	un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di de-	
	liberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qual-	
	siasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto rice-	
	vimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'ar-	
	gomento oggetto della consultazione e quanto necessario per	
	assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trat-	
	tare, nonchè l'esatto testo della decisione da adottare.	
	25.2 Ai soci è assegnato il termine di 10 giorni per trasmet-	
	tere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in	
	calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi	
	un diverso termine, purchè non inferiore a giorni cinque e	
	non superiore a giorni trenta.	
	25.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.	
	25.4 La mancanza di risposta del socio entro il termine sud-	
	detto è considerata voto contrario.	
	25.5 L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazio-	
	ni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tut-	
	ti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari od astenuti;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con	
	la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argo-	
	mento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi	
	32	

	soci.	
	25.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente ar-	
	ticolo devono essere trascritte senza indugio nel libro del-	
	le decisioni dei soci.	
	25.7 Il documento contenente la proposta di decisione invia-	
	to a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e re-	
	canti l'espressione della volontà dei soci devono essere con-	
	servati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche	
	essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato	
	di firma digitale.	
	Art. 26 (Decisioni mediante consenso espresso per iscritto).	
	26.1. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipo-	
	tesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assem-	
	bleare e non manifestata in seguito ad una previa consulta-	
	zione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di	
	decisione ai sensi del precedente articolo 30. Esso consiste	
	in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e	
	chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di	
	decisione, del quale il socio consenziente dichiara di esse-	
	re sufficientemente informato. I consensi possono essere tra-	
	smessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova del-	
	l'avvenuto ricevimento.	
	26.2. La decisione dei soci si intende formata soltanto qua-	
	lora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed	
	entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazio-	
	33	

	ne, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deli-	
	berativo previsto al successivo articolo 27.2.	
	26.3. L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi	
	scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci,	
	a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati,	
	indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonchè la quota di	
	capitale da ciascuno rappresentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con	
	la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argo-	
	mento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi	
	soci.	
	26.4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente	
	articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro	
	delle decisioni dei soci.	
	26.5. I documenti pervenuti alla società e recanti l'espres-	
	sione della volontà dei soci devono essere conservati dalla	
	società. Tutti i detti documenti possono anche essere redat-	
	ti e spediti su supporto informatico, corredato di firma di-	
	gitale.	
	Art. 27 (Decisioni mediante consultazione scritta o consenso	
	espresso per iscritto: diritto di voto e quorum).	
	27.1 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di	
	cui agli artt. 25 e 26 del presente statuto, se iscritto a	
	34	

	libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto	
	se socio cooperatore od i voti previsti dall'art. 31.4 se so-	
	cio cooperatore persona giuridica.	
	27.2 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate	
	con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibi-	
	li a tutti i soci.	
	Art. 28 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assemblea-	
	re) .	
	28.1 Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d)	
	ed e) del precedente art. 24.2 e in tutti gli altri casi e-	
	spressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, op-	
	pure quando lo richiedono uno o più amministratori o un nume-	
	ro di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spet-	
	tanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere a-	
	dottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del	
	metodo collegiale.	
	28.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo ammini-	
	strativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo,	
	purchè nell'ambito del territorio italiano.	
	28.3 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lette-	
	ra raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a	
	fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto gior-	
	ni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire	
	ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso	
	35	

	di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri	
	mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di te-	
	lefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico	
	recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio	
	e che risultino dal libro dei soci.	
	28.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco del-	
	le materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà es-	
	sere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per	
	il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione	
	l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avvi-	
	so potranno essere previste ulteriori convocazioni successi-	
	ve alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti	
	convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo neces-	
	sario.	
	28.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi,	
	se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 29 (Decisioni dei soci mediante deliberazione Assemblea-	
	re: costituzione e quorum deliberativi).	
	29.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costi-	

	tuita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno	
	dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costitui-	
	ta qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-	
	tati aventi diritto al voto.	
	29.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 30 (Votazioni).	
	30.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà nor-	
	malmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa de-	
	liberazione dell'Assemblea.	
	30.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a mag-	
	gioranza relativa.	
	30.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti di-	
	slocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video	
	collegati, a condizione che siano rispettati il metodo colle-	
	giale e i principi di buona fede e di parità di trattamento	
	dei soci.	
	In tal caso, è necessario che:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivoca-	
	bilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclama-	
	re i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	37	

	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-	
	gomenti all'ordine del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve	
	ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della so-	
	cietà, nei quali gli intervenuti potranno affluire.	
	La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno pre-	
	senti il presidente e il segretario.	
	Art. 31 (Voto) .	
	31.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risul-	
	tano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	31.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque	
	sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	31.3 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art.	
	5.6, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque,	
	in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei	
	loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un ap-	
	posito regolamento.	
	31.4 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono interveni-	
	re personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima ca-	
	tegoria di socio cooperatore, e che non sia Amministratore	
	come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun so-	
	38	

	cio non può rappresentare più di un altro socio. La delega	
	non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in	
	bianco.	
	Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea).	
	32.1 L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio	
	di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed	
	in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'As-	
	semblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un notaio.	
	TITOLO VIII	
	<u>Amministrazione</u>	
	Art. 33 (Amministrazione).	
	33.1 La Società è amministrata da un Consiglio di amministra-	
	zione.	
	33.2 Il consiglio di amministrazione sarà composto da un nu-	
	mero di consiglieri variabile da tre a cinque, ed il loro nu-	
	mero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	33.3 La maggioranza dei componenti il Consiglio di ammini-	
	strazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le per-	
	sone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	33.4 Il Consiglio di amministrazione dura in carica per tre	
	esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'ap-	
	provazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della	
	39	

	sua carica, salvo revoca o dimissioni.	
	33.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.	
	Art. 34 (Compiti degli Amministratori).	
	34.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	34.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori ed al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	34.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e	
	40	

	le relative mansioni.	
	Art. 35 (Metodi decisionali semplificati).	
	35.1 Le decisioni del Consiglio di amministrazione, salvo	
	quanto previsto nel successivo art. 41, sono adottate median-	
	te consultazione scritta ovvero sulla base del consenso e-	
	spresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stes-	
	so consiglio nella prima riunione dopo la nomina.	
	35.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del pre-	
	sidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una	
	proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i	
	consiglieri ed ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento og-	
	getto della consultazione e quanto necessario per assicurare	
	un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché	
	l'esatto testo della decisione da adottare.	
	35.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipo-	
	tesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza colle-	
	giale e non manifestata in seguito ad una previa consultazio-	
	ne dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta	
	di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da cia-	
	scun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argo-	
	mento oggetto della decisione, del quale il consigliere con-	
	senziente dichiara di essere sufficientemente informato. I	
	consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo	
	41	

	ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.	
	35.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può	
	essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi com-	
	presi il telefax e la posta elettronica.	
	35.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	Art. 36 (Metodo decisionale collegiale).	
	36.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475,	
	comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti	
	di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di	
	capitale) e dall'art. 2544, comma 1 (poteri in materia di am-	
	missione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo ri-	
	chieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero	
	in tutti in gli altri casi previsti dalla legge o dal presen-	
	te atto costitutivo, le decisioni dell'organo amministrativo	
	debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.	
	36.2 A tal fine l'organo amministrativo viene convocato e	
	quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presi-	
	dente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro	
	mezzo idoneo allo scopo (per esempio: lettera consegnata a	
	mano, fax, posta elettronica), almeno cinque prima dell'adu-	
	nanza.	
	36.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quan-	
	42	

	do vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in cari-	
	ca. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei	
	voti.	
	Art. 37 (Integrazione del Consiglio).	
	37.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Ammini-	
	stratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previ-	
	sti dall'art. 2386 del codice civile.	
	37.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quel-	
	li rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei so-	
	ci per la sostituzione dei mancanti.	
	37.3 In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Ammini-	
	stratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fat-	
	to d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale	
	può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministra-	
	zione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consi-	
	glio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisio-	
	ne dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 38 (Compensi agli Amministratori).	
	38.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi	
	dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecuti-	
	vo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del	
	Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso do-	
	vuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari com-	
	piti attribuiti ad alcuno di essi.	
	Art. 39 (Rappresentanza).	
	43	

	39.1 Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giu-	
	dizio. Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbli-	
	che amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura	
	ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	39.2 Esso può compiere tutti gli atti che rientrano nell'og-	
	getto sociale. Può, inoltre, aprire ed utilizzare conti cor-	
	renti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari	
	e/o presso istituti finanziari.	
	39.3 Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procura-	
	tori nelle liti attive e passive riguardanti la Società da-	
	vanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed	
	in qualunque grado di giurisdizione.	
	39.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tut-	
	ti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	39.5 Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo am-	
	ministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli	
	atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad	
	estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti	
	al riguardo.	
	TITOLO IX	
	<u>Organo di controllo</u>	
	Art. 40 (Collegio sindacale).	
	40.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'articolo	
	2543 del codice civile, i soci provvedono alla nomina del	
	44	

	collegio sindacale che ha anche funzioni di controllo conta-	
	bile.	
	40.2 Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effetti-	
	vi e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è	
	nominato con decisione dei soci.	
	40.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono	
	alla data della decisione dei soci che approva il bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggi-	
	bili.	
	Art. 41 (Compiti).	
	41.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della leg-	
	ge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di cor-	
	retta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza del-	
	l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della so-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento.	
	41.2. L'organo di controllo può esercitare la revisione lega-	
	le dei conti nei limiti e con le modalità previste dalla leg-	
	ge.	
	Art. 42 (Organo di controllo facoltativo).	
	42.1 Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligato-	
	ria ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, con deci-	
	sione dei soci può essere nominato un collegio sindacale,	
	composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un re-	
	visore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero	
	della Giustizia.	
	45	

	42.2 In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o	
	del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non	
	contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui	
	agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.	
	TITOLO VII	
	<u>SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</u>	
	Art. 43 (Scioglimento anticipato).	
	43.1 L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale).	
	44.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimo-	
	nio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con	
	le modalità previste dalla legge.	
	TITOLO VIII	
	<u>DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI</u>	
	Art. 45 (Regolamenti).	
	45.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e so-	
	prattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i so-	
	ci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elabo-	
	rare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente al-	
	l'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie.	
	45.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'or-	
	dinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno co-	
	46	

	stituiti.	
	Art. 46 (Divieti).	
	46.1 In ragione della qualità di cooperativa a mutualità pre-	
	valente, che la società intende assumere e mantenere, la	
	stessa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore al-	
	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati	
	di 2 (due) punti ed 1/2 (un mezzo) effettivamente dal capita-	
	le versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai	
	due punti superiori rispetto al limite massimo previsto per	
	i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società,	
	l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	46.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 47 (Rinvio).	
	47.1 Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del	
	47	

45 di 46

46 di 46